



COMUNICATO UFFICIALE N. 277

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 317/AA al n. 321/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 214 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Umberto SIMONI, e della società FERMANA FC SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Umberto SIMONI, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Fermana F.C. SSD a R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 53, delle N.O.I.F., per avere, in data 20.8.2025, rinunciato alla partecipazione al campionato Juniores Under 19 Regionale della squadra della società dallo stesso rappresentata senza addurre alcuna giustificazione;

FERMANA FC SSD A RL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Umberto Simoni;;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Umberto SIMONI,
 - Società FERMANA FC SSD A RL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto SIMONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Umberto SIMONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FERMANA FC SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 244 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mirko LENCINA, e della società ASD GS TERTENIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mirko LENCINA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. G.S. Tertenia ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. G.S. Tertenia, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD GS TERTENIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il calciatore sig. Mirko Lencina ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mirko LENCINA,
 - Società ASD GS TERTENIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Federico Melis;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mirko LENCINA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GS TERTENIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 265 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aleksandr CHERNYSHEV, e della società CBS SCUOLA CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Aleksandr CHERNYSHEV, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società C.B.S Scuola Calcio A.S.D. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 16.7.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

CBS SCUOLA CALCIO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Aleksandr Chernysev ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Aleksandr CHERNYSHEV,
 - Società CBS SCUOLA CALCIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Ariauo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Aleksandr CHERNYSHEV,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CBS SCUOLA CALCIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 272 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Bruno PRESEZZI, e della società A.C. LEON SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno PRESEZZI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società AC Leon SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale LND n. 3 del 9.7.2025 e n.4 del 23.7.2025 (contenente criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del diritto di cronaca), nonché alle circolari n. 6 e n.7 del 1.7.2025 della LND (contenente rispettivamente la regolamentazione dei rapporti tra gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025-2026 nonché l'acquisizione dei diritti audio-video per la stagione sportiva 2025-2026), per avere consentito e non impedito, l'accesso allo stadio della AC Leon SSD ARL, alla troupe televisiva dell'emittente BE.PI TV per la trasmissione integrale della gara di Coppa Italia Serie D, Leon – Sant'Angelo del 31.8.2025, nonostante la predetta emittente fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale.;

A.C. LEON SSD ARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Presezzi Bruno, come descritta nel precedente capo di incipitazione ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno PRESEZZI,
 - Società A.C. LEON SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno PRESEZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutata in € 2.700,00 (duemilasettecento/00) di ammenda per il Sig. Bruno PRESEZZI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. LEON SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vittorio MASSI, e della società US SAMBENEDETTESE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Vittorio MASSI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società U.S. Sambenedettese SSDARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Sambenedettese vs Vis Pesaro disputata in data 20/12/2025 e valevole per la 19^a giornata del Campionato Nazionale Serie C - Gir. B della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro, sia, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, nonché, della Lega Italiana Calcio Professionistico e più in generale anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

US SAMBENEDETTESE S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva, all'epoca dei fatti, il Sig. Vittorio Massi in qualità di Amministratore Unico con poteri di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vittorio MASSI,
 - Società US SAMBENEDETTESE S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vittorio Massi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Vittorio MASSI,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società US SAMBENEDETTESE S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina